

**Dipartimento Agricoltura
SERVIZIO COMPETITIVITÀ
FAQ bando 6.4.1**



*FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
L'Europa investe nelle zone rurali*



*Dipartimento
Agricoltura*



Repubblica Italiana

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio COMPETITIVITÀ

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013**

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA
M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
ART. 19 REG. (UE) 1305/2013**

Sottomisura 6.4

“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

Tipo di intervento 6.4.1

**“Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese
agricole”**

Annualità 2020

FAQ

DAL N.1 AL N. 44

SI PRECISA CHE IL BANDO DISPONE CHE POSSANO ESSERE RICHIESTI CHIARIMENTI ESCLUSIVAMENTE DI NATURA PROCEDURALE E DOCUMENTALE, PERTANTO, NON VERRANNO FORNITE RISPOSTE A QUESITI DI CARATTERE SOGGETTIVO NON AVENTI RILEVANZA DI INTERESSE GENERALE: I QUESITI DI TALE GENERE RESTERANNO PRIVI DI QUALSIASI RISCONTRO.

DOMANDA N. 1

A pagina 5 del bando, al paragrafo 2.1, requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, il punto 5 dice:

In alternativa al precedente punto 4: aver presentato domanda di iscrizione ai rispettivi elenchi/albi regionali, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge alla data di presentazione della domanda di sostegno (da dichiararsi in specifica autodichiarazione inserita nel PSA) ed aver conseguito la relativa iscrizione entro la data di concessione del finanziamento di cui al presente bando.

Il quesito in merito è: dal momento che all'art.6 della legge regionale n.48 del 2013, è specificato che per ottenere l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche, tra i requisiti soggettivi (articolo 4 L.R n.48/2013) da possedere al momento della presentazione della richiesta, è necessario aver svolto un corso di formazione per operatore di fattoria didattica. Pertanto, trattandosi di un corso di 70 ore formative in aula, visti i tempi ristretti per l'acquisizione di questo requisito (che si dovrebbe possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno quindi entro settembre 2020), siamo a chiedere se fosse possibile posticipare il conseguimento del corso formativo alla data di concessione del finanziamento, da dichiararsi in specifica autodichiarazione inserita nel PSA?

RISPOSTA alla domanda n. 1

Il quesito posto trova risposta nell'applicazione del **Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013** ed in particolare al disposto dell'art Art. 5 "Modalità, procedure e documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica" – comma 6. *"Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Servizio Regionale territorialmente competente provvede all'istruttoria della verifica del possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e di connessione e prevalenza necessari per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 6 della*

legge. In caso di mancanza di uno dei requisiti soggettivi o strutturali previsti agli artt. 2, 3 e 4 del presente regolamento il Servizio Regionale territorialmente competente concede 60 giorni di tempo per raggiungere la conformità, decorso tale termine la domanda decade.”.

DOMANDA N. 2

A pagina 12 del bando, al paragrafo 8, Criteri di selezione, il criterio 8) Ampliamento della gamma dei servizi offerti: ai fini del punteggio quando si parla di aziende agrituristiche o fattorie didattiche che attivano all'interno della propria azienda nuove attività ricreative, o sportive, o legate al benessere, si può ricomprendere in questa categoria anche la realizzazione di una piscina?

RISPOSTA alla domanda n. 2

L'allegato ALLEGATO n. 2. del Bando “SPECIFICA DELLE SPESE AMMISSIBILI” – sezione B) ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO E/O DELL’ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA E/O DI AGRINIDO E/O DI AGRICOLTURA SOCIALE, dispone quanto segue al punto i):

Limitatamente alle imprese agrituristiche ed alle fattorie sociali sono ammissibili le realizzazioni di: campo tiro con l’arco – campo bocce – campo di tennis - campo polivalente – piscina – maneggio – laghetto per pesca sportiva – aree benessere - che dovranno essere connesse e dimensionate all’attività agriturbistica e/o di fattoria sociale esercitata dall’azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti rispettive normative.

Pertanto, la realizzazione delle piscine è ammissibile solo per imprese agrituristiche e fattorie sociali; è esclusa invece per le fattorie didattiche.

DOMANDA N. 3

A pagina 2 del bando, al paragrafo 2.1, requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, il punto 6 relativamente al servizio di Agrinido, si chiede se è possibile esercitare fra i servizi anche quello della ludoteca, il quale sarebbe rivolto ai bambini in età scolastica come servizio ludico-ricreativo al di fuori dell’orario scolastico.

RISPOSTA alla domanda n. 3

La fattispecie proposta non è ammissibile in quanto non ascrivibile alla definizione riportata al Capo II - Fattorie Agrinido – del **Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013** che all’Art. 11 “Definizione attività di Agrinido”.

In particolare il medesimo articolo ai commi 5) e 6) dispone quanto segue:

FAQ bando 6.4.1

5. *L’Agrinido si configura quale servizio educativo per la prima infanzia, rivolto a bambini di età da tre mesi a tre anni, gestito da un imprenditore agricolo singolo o associato, come individuato all’art. 2135 del c.c., presso l’azienda agricola di proprietà o condotta ad altro titolo, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, assicurando alle famiglie e ai bambini la flessibilità e la diversificazione delle attività connesse.*

6. *L’impresa agricola può accogliere e organizzare un servizio di Agrinido con le modalità generali previste dalla Legge Regionale del 28 aprile 2000, n. 76 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” e dalla DGR del 26.06.2001, n. 565, avente ad oggetto: “L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione”, la quale dispone, ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, le competenze dei Comuni, le figure professionali, le caratteristiche ed i requisiti strutturali dei servizi, i requisiti strutturali, la suddivisione degli spazi interni ed esterni e i requisiti organizzativi afferenti al numero minimo e massimo di bambini per sezione, il rapporto educatore/bambini, le competenze e i titoli di studio degli operatori dei servizi.*

DOMANDA N. 4

Volevo sapere se nella misura 6.4.1, tra le spese ammissibili di cui a pag 52 punto g) "sistemazione aree esterne da destinare all'attività agrituristica di agricamping e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria" possono essere finanziati BUNGALOW O CASETTE MOBILI da destinare sia all'installazione dei servizi sanitari o altro, sia da destinare ad alloggi temporanei per agriturismo.

RISPOSTA alla domanda n. 4

Il Bando all’ALLEGATO n. 3 - SPECIFICA DELLE SPESE NON AMMISSIBILI – contempla al punto j): realizzazione delle seguenti strutture prefabbricate: bungalow e casette in legno da destinarsi ad alloggio.

DOMANDA N. 5

Sono finanziabili interventi per attività di trasformazione e commercializzazione pur non essendo in possesso dell’iscrizione ad uno degli Elenchi/Albi elencati al punto 4 del paragrafo 2.1 (Agriturismo, Fattoria didattica e Agricoltura sociale)?

RISPOSTA alla domanda n. 5

Sì: per l’ESERCIZIO DI PICCOLE ATTIVITÀ DI TIPO ARTIGIANALE i Beneficiari ammissibili sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, le cui imprese rientrano per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa.

DOMANDA N. 6

In riferimento al corso di formazione per operatore di fattoria didattica da 70 ore (+ 8 ore sulla sicurezza sul lavoro) finalizzato al rilascio dell'attestato di frequenza propedeutico all'iscrizione nell'elenco degli operatori di fattorie didattiche (necessario quest'ultimo sia per lo svolgimento delle attività didattiche in azienda sia per la partecipazione al bando per l'attivazione dell'intervento 641 MISURA 06 del Psr 2014/2020 recante "Sostegno ad investimenti per la diversificazione delle imprese agricole") è sufficiente l'accreditamento dell'Ente di formazione presso il catalogo generale degli enti di formazione accreditati della Regione Abruzzo?

RISPOSTA alla domanda n. 6

Sì. Nel precisare che il Regolamento di riferimento non dispone limiti dell'accreditamento dell'organismo formativo da parte della sola Regione Abruzzo, si riporta il testo dei commi 7.e 8. dell'art. 3 "Requisiti soggettivi" del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013:

"7. Sono, infine, riconosciuti come qualificanti anche i corsi gestiti da Organismi di Formazione accreditati ai sensi del D.M. n. 166/2001 e s.m.i., purché rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.

8. Ai fini del riconoscimento della qualifica posseduta ai sensi del presente articolo, il corso frequentato deve rispondere ai seguenti requisiti:

a. La durata minima del corso è di 70 ore comprensive delle verifiche finali. Eventuali visite guidate e/o stage concorrono al raggiungimento delle ore minime di lezione fino ad un massimo di 24 ore;

b. Il rilascio dell'attestato di qualifica per operatore di fattoria didattica è subordinato alla frequenza obbligatoria del corso (non sono consentite assenze superiori al 10% del totale delle ore di lezione) e al superamento delle prove finali;

c. il programma del corso deve contemplare lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie: origine, storia, diffusione e organizzazione nei principali Paesi europei e in Italia delle fattorie didattiche. Aspetti giuridici – disciplina dell'attività didattica, aspetti pedagogici e dinamiche di gruppo, linee guida per la progettazione di fattoria didattica, organizzazione e gestione aziendale, comunicazione regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità, mercato e marketing, sicurezza attiva e passiva della fattoria didattica – aspetti amministrativi, fiscali, principi e norme di igiene alimentare, valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali, rurali ed enogastronomiche."

DOMANDA N. 7

Per un fabbricato con locali che hanno un'altezza di mt. 4,5, considerato che la Legge Regionale consente, nel caso di alloggi, un'altezza di mt. 2,5, è possibile sfruttare la maggiore volumetria che ne risulta con l'aggiunta di altri locali che verrebbero realizzati nella fase di demolizione e ricostruzione della struttura esistente? Eventualmente, è possibile la realizzazione ex novo di nuovi locali, adiacenti o vicini a quello esistente, sempre nell'ambito della volumetria disponibile?

RISPOSTA alla domanda n. 7

Il quesito posto trova risposta nell'applicazione del **Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013.**

Nello specifico l'art. 11 c. 6. del regolamento dispone che: *“Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. 38/2012 è vietata la costruzione di nuovi edifici da destinare ad agriturismo. Gli ampliamenti, se ammessi dagli strumenti urbanistici, sono destinati all'adeguamento igienico sanitario e alla realizzazione di servizi accessori all'agriturismo. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature ed impiantistiche). La nuova edificazione non può essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività di alloggio e somministrazione di pasti e gli interventi di ristrutturazione o ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del fabbricato e della disciplina urbanistico-edilizia della zona rurale in cui si trovano.*

Si richiama inoltre l'ALLEGATO n. 4 del Bando medesimo “DISCIPLINARE TECNICO DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI” - A. DISCIPLINA GENERALE che precisa:

“Nel caso di interventi di “ristrutturazione”, nel rispetto dei limiti di edificabilità previsti dalle vigenti disposizioni urbanistiche, sono ammessi gli aumenti volumetrici rispetto ai valori originari nel limite massimo del 15 % solo se sono destinati all'adeguamento igienico sanitario e alla realizzazione di servizi accessori. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature ed impiantistiche).”

DOMANDA N. 8

Premesso che i richiedenti devono possedere determinati requisiti tra cui: "a. Imprenditori/Operatori Agrituristici ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg; considerato che ho conseguito presso la sede dello STAPA-CePICA di Avellino attestazione di imprenditore agrituristico nel 2003; può definirsi il titolo in mio possesso equipollente a quello previsto dalla legge regionale Abruzzo?

RISPOSTA alla domanda n. 8

I requisiti da possedere sono quelli specificati nel Bando di riferimento. Nello specifico rispetto a quanto oggetto di chiarimento non è ammissibile alcun titolo diverso da quelli disciplinati dalle norme che trovano applicazione sul territorio della Regione Abruzzo.

DOMANDA N. 9

Il richiedente deve essere imprenditore agricolo a titolo principale o a titolo professionale?

RISPOSTA alla domanda n. 9

Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Il bando dispone quanto segue al capitolo 1.3:

1.3 Beneficiari degli aiuti

1. Possono proporre istanza di contributo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, le cui imprese rientrino per dimensione nella micro e piccola impresa.

DOMANDA N. 10

Per realizzazione di aree benessere di cui alla pag. 60 dell'avviso, si possono intendere i servizi alla persona come genericamente può essere una spa?

RISPOSTA alla domanda n. 10

Si intendono servizi mirati al benessere della persona, con esclusione di servizi estetici in senso stretto; mentre trovano applicazione i trattamenti alla persona, quali ad esempio la "vinoterapia".

DOMANDA N. 11

In un complesso rurale già esistente, la nuova costruzione può essere destinata ad area benessere?

RISPOSTA alla domanda n. 11

No. E' escluso.

Vedasi risposta a domanda n. 7.

DOMANDA N. 12

La nuova costruzione destinata ad area benessere può superare la percentuale del 15%?

RISPOSTA alla domanda n. 12

No. E' escluso.

Vedasi risposta a domanda n. 7.

Non è ammesso il superamento della percentuale del 15 % .

DOMANDA N. 13

Per superfici originarie si intendono tutte quelle originarie e cioè esistenti, ricomprendendo quelle destinate a residenza e ad annessi agricoli?

RISPOSTA alla domanda n. 13

Sì. Sono ricompresi gli immobili con requisito di ruralità e pertanto anche quelli eventualmente destinati in precedenza a residenza dell'imprenditore agricolo.

DOMANDA N. 14

Negli elaborati del permesso di costruire, relazione tecnica e grafici, devono essere indicate le parti interessate dal finanziamento e le destinazioni d'uso identiche od omologhe alla misura 6.4.1?

RISPOSTA alla domanda n. 14

Sì.

DOMANDA N. 15

Si chiede di indicare a cosa si riferisce l'art.1 della LR 18/2001 in quanto la citata legge ha altro argomento?

RISPOSTA alla domanda n. 15

Al capitolo 8. del Bando “CRITERI DI SELEZIONE”, nella nota 3, si è erroneamente riportata la dicitura “**Per la definizione di soggetti svantaggiati si fa riferimento all’art. 1 L.R. 18/2001.**”, dovendosi invece intendere il riferimento alla più volte citata **Legge Regionale 6 Luglio 2011, n. 18** disciplinante la materia dell’agricoltura sociale richiamata anche al paragrafo 2.1 del bando.

DOMANDA N. 16

Siamo cortesemente a chiedere dei chiarimenti circa il corso di Operatore di Fattoria didattica: è valida, al fine dell'ottenimento della qualifica, la frequenza di un corso online da parte di un imprenditore agricolo, la cui Ditta ha sede nella Regione Abruzzo, se tale corso è organizzato da un'altra regione? In tal caso è riconosciuta la qualifica di Operatore di Fattoria didattica a livello Nazionale?

RISPOSTA alla domanda n. 16

Il requisito va verificato in base alla rispondenza del corso svolto alle disposizioni dei commi 7.e 8. dell’art. 3 “Requisiti soggettivi” del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013, come specificato nella precedente risposta alla domanda n. 6.

DOMANDA N. 17

Nel caso di un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 codice civile con codice ATECO 01:50:00, e nell'ambito di una micro impresa, ai fini della partecipazione al Bando misura 6.4 nell'ottica dell'esercizio di una piccola attività artigianale, come la produzione e vendita di pane e dolci, è necessario essere in possesso di un codice ATECO ad hoc?

RISPOSTA alla domanda n. 17

Non è necessario al momento della domanda.

DOMANDA N. 18

“In riferimento all’attribuzione del punteggio circa i criteri di selezione “1) condizione soggettiva” e “2) condizione di genere”, a pagina 12 del bando, nella nota 1, si specifica che “in caso di società si fa riferimento all’età e al sesso del rappresentante legale”. Orbene, i quesiti in merito sono i seguenti:

a) se il beneficiario è una società agricola di capitali (Srl) nella quale sono presenti due rappresentanti legali con firma disgiunta, di cui uno di anni 25 di sesso maschile e

l'altro di anni 42 di sesso femminile, quale punteggio viene attribuito per il criterio dell'età e del genere?

b) Quale punteggio attribuire per il criterio di selezione relativo al genere?"

RISPOSTA alla domanda n. 18

Non essendo il caso prospettato specificamente disciplinato dal bando in esame, trova applicazione quanto disciplinato in casi analoghi dai Bandi "Pacchetto Giovani": nel caso prospettato il punteggio per l'età sarà calcolato sulla media dei punti età spettanti a ciascun legale rappresentante, mentre il punteggio di genere verrà attribuito per intero anche se uno solo dei legali rappresentanti è di genere femminile.

DOMANDA N. 19

Il testo unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia all'art. 3 comma d configura la demolizione e ricostruzione come interventi di ristrutturazione edilizia.

I quesiti sono i seguenti:

Sono pertanto ammesse opere di demolizione e rifacimento che mantengano stesse volumetrie e sagome del preesistente in quanto si configura come intervento di ristrutturazione?

Essendo in questo caso un edificio di nuova costruzione verranno di conseguenza adottati dei requisiti di legge sul risparmio energetico alla data di realizzazione attuale. E' necessario allegare l'attestato di prestazione energetica e gli elaborati previsti al comma "f" del punto 7.2 documentazione da allegare alla domanda?

RISPOSTA alla domanda n. 19

Le opere edili di demolizione e ricostruzione, in quanto classificate dal punto di vista urbanistico come intervento di ristrutturazione, possono essere ammissibili poiché non identificabili quali "nuove costruzioni", purché siano riferite ad edifici di cui è possibile documentare che siano stati utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.

E' necessario allegare tutta la documentazione prescritta dal Bando.

DOMANDA N. 20

In riferimento al bando in oggetto si richiede se l'onorario per la stesura e presentazione del progetto da parte di un progettista qualificato sono finanziabili all'interno della macrovoce "Spese generali", oltre alle spese per onorari di tecnici incaricati (architetto, ingegnere, ecc).

RISPOSTA alla domanda n. 20

La spesa è ammissibile nell'ambito delle spese generali.

DOMANDA N. 21

In merito a quanto richiesto al Capitolo D.3, comma 3 del Bando (pag. 60) "i fabbricati aziendali per poter essere impiegati per le attività agrituristiche, devono risultare obbligatoriamente in rapporto di connessione con l'attività agricola da almeno 5 anni" risulta ammissibile al finanziamento un intervento effettuato su un fabbricato che l'azienda detiene in affitto sul proprio fascicolo aziendale dal 22/07/2016?

RISPOSTA alla domanda n. 21

I fabbricati devono rispettare il rapporto di connessione con l'attività agricola anche in relazione a precedenti conduttori, indipendentemente dall'attuale imprenditore agricolo che conduce l'attività agricola stessa.

DOMANDA N. 22

- A. Per soggetti svantaggiati si intendono solo persone in età lavorativa?
- B. Inoltre è considerata valida la convenzione anche se l'associazione non opera esclusivamente con soggetti svantaggiati ma opera con un pubblico più ampio, che include tra questi anche disabili (ad esempio scuole)?

RISPOSTA alla domanda n. 22

- A. La domanda appare fare riferimento al criterio di selezione n. 10: "Presenza di accordi o convenzioni con istituzioni, associazioni e strutture socio-sanitarie o che si occupano di problematiche inerenti l'inserimento e/o il recupero di soggetti svantaggiati".

Per la cui definizione si rimanda all'art. 1 della L.R. n. 18/2011: *"L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica; sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà."*

Il criterio si riferisce agli Organismi che si occupano di problematiche inerenti l'inserimento e/o il recupero di tali soggetti, senza riferimento all'età dei medesimi soggetti.

- B. Si ritiene che una convenzione riferita ad Istituti Scolastici non soddisfi il criterio di cui trattasi, dato che il medesimo si riferisce ad organismi che abbiano tra le proprie finalità costitutive (ad esempio nel proprio Statuto) l'esplicito scopo di occuparsi delle problematiche inerenti l'inserimento e/o il recupero di soggetti svantaggiati.

DOMANDA N. 23

Con riferimento al paragrafo 8, criterio di selezione 8, l'azienda agrituristica esistente volendo proporre regolarmente ai propri ospiti un'attività sicuramente "legata al benessere" consistente nell'attuazione di corsi, lezioni e sedute di Yoga durante il soggiorno, che si svolgerebbero nelle aree verdi circostanti la struttura di accoglienza, quali documenti deve produrre per attestare tale circostanza, basta una dichiarazione sostitutiva o altro?

RISPOSTA alla domanda n. 23

L'iniziativa deve risultare nel certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica tra i servizi offerti e in fase di presentazione della richiesta di aiuto deve essere adeguatamente descritta nell'idonea specifica sezione del PROGETTO DI SVILUPPO ATTIVITÀ (PSA) con relativa indicazione delle aree aziendali interessate dall'attività. Successivamente, in fase di presentazione della SCIA al Comune tale attività deve essere dichiarata tra i "servizi integrativi e accessori" disponibili per i fruitori dell'agriturismo.

DOMANDA N. 24

Con riferimento all'allegato 3 punto "m" per rendere più agevole e funzionale l'accesso all'agriturismo occorrerebbe migliorare circa 150 m di una strada interpodereale in catasto indicata come pubblica e di fatto di proprietà comunale. Si ritiene che un tale intervento non sia escluso leggendo tale punto, volendolo includere in domanda quali documenti vanno allegati, può bastare una delibera comunale di approvazione del miglioramento da parte dell'azienda e quindi di autorizzazione all'esecuzione?

RISPOSTA alla domanda n. 24

L'investimento descritto non è ammissibile in base a quanto disposto dal punto c) del paragrafo 2.2 del Bando di riferimento:

2.2 Requisiti oggettivi di ammissibilità dell'investimento

c) avere la disponibilità del fabbricato o dei fabbricati e delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino a completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura (vincolo di non alienazione). La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

1. titolo di proprietà;

2. titolo di usufrutto;

3. contratto di affitto scritto e registrato;

4. un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione.

DOMANDA N. 25

Relativamente alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno, (rif. lettera j) si chiede di specificare o meglio definire cosa si intende per “Documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito l’anno precedente la presentazione della domanda”

RISPOSTA alla domanda n. 25

Dichiarazione IVA anno 2019

DOMANDA N. 26

Relativamente alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno, (rif. lettera c.), si chiede se è sufficiente il protocollo di consegna del permesso di costruire/SCIA oppure, all’atto di presentazione della domanda, è necessario già aver ricevuto il permesso a costruire.

RISPOSTA alla domanda n. 26

Il paragrafo del bando di riferimento n. 7.2 *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno* dispone che la documentazione prevista ai punti c.2) e c.3) del medesimo paragrafo, se non presente in allegato alla domanda di sostegno, deve essere integrata al momento della presentazione della prima domanda di pagamento (Anticipo o Acconto).

DOMANDA N. 27

Relativamente al criterio di selezione 9), si chiede se l’attribuzione del punteggio specifico, avvenga solo esclusivamente per le aziende agrituristiche oppure è possibile anche per aziende agricole prive di attività agrituristica (fattoria sociale, fattoria didattica, agrinido).

RISPOSTA alla domanda n. 27

Il criterio di selezione è applicabile esclusivamente alle imprese agrituristiche, in applicazione della specifica normativa vigente.

DOMANDA N. 28

Relativamente alla realizzazione e sistemazione e messa in sicurezza di percorsi, intesa come spesa ammissibile così come previsto dall’allegato 2 del Bando, si chiede se tali percorsi debbano obbligatoriamente essere localizzati in aree private

FAQ bando 6.4.1

dell'azienda agricola, oppure possano essere anche di proprietà pubblica (Comune ecc.). In questo ultimo caso si chiede se sia necessaria una specifica autorizzazione da parte del proprietario (Ente pubblico) per la realizzazione degli interventi

RISPOSTA alla domanda n. 28

L'investimento descritto è ammissibile solo su immobili che siano nella disponibilità dell'istante in base a quanto disposto dal punto c) del paragrafo 2.2 del Bando di riferimento:

2.2 Requisiti oggettivi di ammissibilità dell'investimento

c) avere la disponibilità del fabbricato o dei fabbricati e delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino a completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura (vincolo di non alienazione). La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

1. titolo di proprietà;
2. titolo di usufrutto;
3. contratto di affitto scritto e registrato;
4. un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione.

DOMANDA N. 29

Relativamente al criterio di selezione 10), si chiede di chiarire puntualmente quale sia la definizione di "Soggetti svantaggiati". Si chiede, inoltre, di fornire il riferimento legislativo corretto per la consultazione della definizione.

RISPOSTA alla domanda n. 29

L'art. 1 della L.R. n. 18/2011 al comma 2 recita: *"L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica; sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà."*

DOMANDA N. 30

Si richiedono chiarimenti in relazione alla cumulabilità tra le risorse di sostegno del bando regionale 6.4.1 con l'intervento a mezzo del Superbonus Legge 77/2020 (Ecobonus + Sismabonus).

RISPOSTA alla domanda n. 30

Come specificato al paragrafo 6.3 “*Cumulo con altri sostegni e agevolazioni*” il sostegno previsto dal bando di cui trattasi non è cumulabile con altre agevolazioni:

1. *I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali quando riferite alle stesse voci di spesa.*

DOMANDA N. 31

Se l'attività agrituristica non è stata avviata, a che titolo si può inviare la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale?

RISPOSTA alla domanda n. 31

In applicazione delle normative di settore: Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg, al cui approfondimento si rinvia.

DOMANDA N. 32

E' possibile prevedere opere di adeguamento (tramezzature e realizzazione servizi) di parte di un immobile da destinare esclusivamente a locali uffici, rimessa attrezzi, accoglienza ospiti e sala degustazioni anche se questo non è stato destinato ad attività agricola da 5 anni?

RISPOSTA alla domanda n. 32

La verifica dei requisiti affinché i fabbricati possano essere impiegati per le attività agrituristiche è espletata dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura in sede di istruttoria della richiesta del Certificato di Abilitazione all'esercizio dell'Attività Agrituristica. Si evidenzia comunque che i fabbricati per poter essere utilizzati a fini agrituristici devono risultare obbligatoriamente in rapporto di connessione con l'attività agricola da almeno cinque anni e non più necessari alla conduzione del fondo. Inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 3) del bando punti g) e h), non sono ammissibili gli interventi di realizzazione di uffici e rimessa attrezzi.

DOMANDA N. 33

Se la nostra azienda invia la notifica per la registrazione come azienda biologica adesso vengono assegnati i 5 punti previsti dal bando anche se ancora non si ha la prima certificazione dell'ente certificatore?

RISPOSTA alla domanda n. 33

No. In quanto l'azienda deve risultare in regime di produzione biologica al momento della presentazione della domanda di sostegno.

DOMANDA N. 34

Si richiede parere in merito all'ammissibilità a finanziamento delle opere edili di demolizione e ricostruzione di un fabbricato collabente classificato urbanisticamente come intervento di ristrutturazione. Trattasi di P.S.R. 2020 sottomisura 6.4 intervento 6.4.1 (alloggi agrituristici).

RISPOSTA alla domanda n. 34

La verifica dei requisiti affinché i fabbricati possano essere impiegati per le attività agrituristiche è espletata dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura in sede di istruttoria della richiesta del Certificato di Abilitazione all'esercizio dell'Attività Agriturbistica. Si evidenzia, comunque, che le opere edili di demolizione e ricostruzione in quanto classificate dal punto di vista urbanistico come intervento di ristrutturazione, possono essere ammissibili poiché non identificabili quali "nuove costruzioni", purché siano riferite ad edifici per i quali è possibile documentare che siano stati utilizzati direttamente dall'imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola e non più necessari alla conduzione del fondo.

DOMANDA N. 35

E' ammissibile a finanziamento un intervento di ristrutturazione su fabbricati attualmente accatastati come "unità collabenti" ed inoltre è ammissibile come intervento di ristrutturazione la demolizione e ricostruzione degli stessi?

RISPOSTA alla domanda n. 35

Si veda la risposta alla domanda n. 34

DOMANDA N. 36

In relazione al bando in oggetto a pagina 11 alla voce criteri di selezione (punto 4) al fine di acquisire 15 punti per la creazione di un'area didattica, CHIEDE se la presenza di suddetta area debba già essere autorizzata e se sia sufficiente l'inoltro della scia e/o nias alla presentazione del bando.

RISPOSTA alla domanda n. 36

Il CRITERIO cui ci si riferisce recita così: *“il progetto prevede l’introduzione, in aziende prive di attività extragricole, di iniziative didattiche, o culturali, o terapeutico-riabilitative, o ricreative, o sportive”*.

Si precisa che le iniziative/attività cui il criterio si riferisce sono disciplinate nell’ambito delle specifiche rispettive norme regionali: Esercizio dell’attività agrituristica ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg; Esercizio dell’attività di fattoria didattica ai sensi della Legge Regionale n. 48 del 18/12/2013 e regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.; Esercizio dell’attività di fattoria sociale ai sensi della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18 e regolamento attuativo approvato con Decreto 2 maggio 2012, n. 2/Reg.

Pertanto, per investimenti riferiti a tali ambiti si applicano le disposizioni del bando di cui ai punti 4. 5. E 6. del paragrafo 2.1 *“Requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente”*:

4. *Per investimenti finalizzati all’esercizio dell’AGRITURISMO E/O DELL’ATTIVITÀ DI FATTORIA DIDATTICA E/O DI AGRICOLTURA SOCIALE: essere in possesso dell’iscrizione ad uno o più dei seguenti Elenchi ed Albi ai sensi delle rispettive leggi regionali disciplinanti tali tipologie di attività:*

- a. *Imprenditori/Operatori Agrituristici ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012 e regolamento attuativo approvato con Decreto 27 maggio 2014, n. 4/Reg*
- b. *Operatori di Fattoria didattica ai sensi della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013 e regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg.*
- c. *Imprenditori di fattoria sociale ai sensi della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 18 e regolamento attuativo approvato con Decreto 2 maggio 2012, n. 2/Reg.*

5. *In alternativa al precedente punto 4: aver presentato domanda di iscrizione ai rispettivi elenchi/albi regionali, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge alla data di presentazione della domanda di sostegno (da dichiararsi in specifica autodichiarazione inserita nel PSA) ed aver conseguito la relativa iscrizione entro la data di concessione del finanziamento di cui al presente bando.*

6. *Relativamente al servizio di Agrinido: essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’Art. 12 del regolamento attuativo approvato con Decreto 12 novembre 2015, n. 6/Reg. della L.R. n. 48/2013, o, in carenza di questa, allegare alla domanda di sostegno impegno dell’istante a richiedere la prescritta autorizzazione nonché idonea dichiarazione del Tecnico progettista attestante che a fine intervento gli immobili oggetto di finanziamento presenteranno i prescritti requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, L.R. n. 76/2000, L.R. n. 2/2005, DGR n. 565/2001.*

DOMANDA N. 37

Relativamente al Disciplinare Tecnico degli Investimenti ammissibili (Allegato 4), al capitolo D.3 Caratteristiche tecniche e tipologiche ammissibile per immobili destinati all’agriturismo, si riporta, al punto 3, che i *“I fabbricati aziendali, per poter essere*

impiegati per le attività agrituristiche, devono risultare obbligatoriamente in rapporto di connessione con l'attività agricola da almeno cinque anni". Si chiede se tale limite minimo temporale è riferito alla destinazione d'uso del fabbricato o al possesso dello stesso da parte dell'imprenditore agricolo.

Per esempio, si chiede se nel caso in cui l'azienda acquisisce un fabbricato prima della domanda di sostegno, ed il fabbricato risultava già in connessione con l'attività agricola da almeno cinque anni, viene rispettato il requisito di ammissibilità previsto.

RISPOSTA alla domanda n. 37

Si veda la risposta alla domanda n. 21.

DOMANDA N. 38

Il punteggio attribuito ai "criteri di selezione" punto 4 è alternativo tra iniziative didattiche, o culturali, o terapeutico-riabilitative, o ricreative, o sportive ?
L'introduzione di una sola delle iniziative attribuisce il punteggio pieno?

RISPOSTA alla domanda n. 38

Sì. L'introduzione di una sola delle iniziative consente l'attribuzione del punteggio pieno.

DOMANDA N. 39

Nell'allegato n.4 art. D.2.d comma 1, a pagina 60 , è indicato che rientrano tra le attività sportive, culturali, ricreative e del benessere, il trekking e l'organizzazione di itinerari escursionistici e naturalistici;

In qualità di socio al 50% dell'azienda e di A.M.M. iscritto all'albo regionale del Collegio delle Guide Alpine, proponendo escursioni in zona come az. agricola posso avere il pieno punteggio per l'introduzione di attività extragricole?

RISPOSTA alla domanda n. 39

Si può aspirare al punteggio pieno riferibile all'introduzione, in aziende prive di attività extragricole, di iniziative didattiche, o culturali, o terapeutico-riabilitative, o ricreative, o sportive, purché le iniziative previste siano compatibili con le norme regionali disciplinanti gli ambiti dell'agriturismo, delle fattorie didattiche e dell'agricoltura sociale e che l'istante abbia attivato le specifiche procedure di iscrizione ai rispettivi elenchi/albi.

DOMANDA N. 40

Al punto 7 dei criteri di selezione (risparmio energetico da fonti rinnovabili), è riconosciuto il punteggio per l'installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica da collegare ad un impianto fotovoltaico già esistente sulla stessa struttura? lo stesso consentirebbe all'azienda di utilizzare la propria energia prodotta dal fotovoltaico anche di notte o altre situazioni non produttive e quindi riconoscere un notevole risparmio all'azienda dovuta al mancato acquisto di elettricità da reti esterne.

RISPOSTA alla domanda n. 40

No. Il criterio di cui trattasi è riferito a progetti che conseguono un risparmio energetico mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili. Al contrario il caso prospettato si tradurrebbe nel solo risparmio economico da parte dell'impresa, dal momento che l'impianto fotovoltaico risulta preesistente alla presentazione della domanda di sostegno di cui trattasi.

DOMANDA N. 41

Quando si parla di nuove costruzioni per laboratori si intende anche quelli per la lavorazione della pasta?

RISPOSTA alla domanda n. 41

Sì. Si veda l'ALLEGATO n. 2. "SPECIFICA DELLE SPESE AMMISSIBILI":

A) *ESERCIZIO DI PICCOLE ATTIVITÀ DI TIPO ARTIGIANALE, al punto 2.*

2. *Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'Allegato I del Trattato UE.*

b) *Realizzazione di costruzioni ex novo per laboratori e punti vendita aziendali.*

DOMANDA N. 42

Quando si parla di allestimento di strutture fisse le stesse possono essere adibite a braceria?

RISPOSTA alla domanda n. 42

No. L'allestimento di strutture fisse è ammesso solo nei seguenti casi:

FAQ bando 6.4.1

- A. Nell'ambito degli investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione (limitatamente per la produzione di pasta, pane, dolci e birra) e/o di spazi attrezzati per la vendita di **prodotti aziendali non compresi nell'Allegato I del Trattato UE** per gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.
- B. Investimenti esclusivamente finalizzati e funzionali all'esercizio dell'agriturismo e/o dell'attività di fattoria didattica e/o di agriturismo e/o di agricoltura sociale per attività ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo libero **nel rispetto di limiti e tipologie disposti dalle rispettive norme di settore**, nonché investimenti finalizzati allo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la valorizzazione delle risorse naturali e **dei prodotti non agricoli** del territorio anche tramite la trasformazione e la vendita diretta degli stessi, sempre in rapporto di connessione con l'attività agricola per gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile in possesso dell'iscrizione o che abbiano presentato domanda di iscrizione ad uno o più dei seguenti Elenchi ed Albi ai sensi delle rispettive leggi regionali disciplinanti tali tipologie di attività:
- Imprenditori/Operatori Agrituristici ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 31/07/2012
 - Operatori di Fattoria didattica ai sensi della Legge Regionale n. 48 del 18.12.2013
 - Imprenditori di fattoria sociale ai sensi della Legge Regionale 6 Luglio 2011, n. 18

DOMANDA N. 43

Nel caso di sviluppo di una attività di agri-campeggio, risulta finanziabile la realizzazione ex-novo di strutture da adibire a servizi (wc – docce, ecc)? E' finanziabile la sistemazione esterna (Aree verdi – sentieri - viali alberati)? Nel caso specifico della fornitura di piante, può essere usato il Prezzario ASSOVERDE nel caso si carenza di voci nel Prezziario Regionale vigente?

RISPOSTA alla domanda n. 43

Le tipologie di spese descritte appaiono ammissibili (con esclusione di piante annuali e di piante per coltivazioni arboree).

Per quanto attiene il quesito inerente il Prezzario, si fa rilevare che non è ammissibile il ricorso a modalità diverse da quelle disciplinate nel paragrafo 7.2 *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno*. Pertanto in mancanza di specifiche voci del prezzario dovranno essere prodotti preventivi redatti sulla base di un'analisi dei costi (paragrafo 7.2 lett. g).

DOMANDA N. 44

Nell'attribuzione del punteggio di cui al punto 10) cioè l'attribuzione dei 10 pt. per la "Presenza di accordi o convenzioni con istituzioni, associazioni e strutture socio-sanitarie o che si occupano di problematiche inerenti l'inserimento e/o il recupero di soggetti svantaggiati" è necessario avere già l'iscrizione all'albo delle Fattorie sociali??? O viceversa i 10 pt. Possono essere attribuiti anche a coloro che hanno semplicemente l'attestato di imprenditore Agrituristico (oppure ha solo presentato domanda) e/o riconoscimento di Fattoria didattica?? Nel caso fosse attribuibile solo nel caso di Fattorie Sociali, si può attribuire a chi ha semplicemente fatto richiesta per essere riconosciuta come "Fattoria sociale"??

Le figure di medico e/o psichiatra ecc. come devono essere inquadrare all'interno dell'Az. Agricola cioè con quale rapporto di lavoro??? Basta per il momento una convenzione???

RISPOSTA alla domanda n. 44

Il punteggio di cui trattasi può essere attribuito anche a coloro che hanno in corso di perfezionamento l'iscrizione ai rispettivi albi/elenchi previsti dalle normative disciplinanti esercizio dell'agriturismo e/o dell'attività di fattoria didattica e/o di agricoltura sociale.

L'inquadramento delle figure di medico e/o psichiatra sono elementi oggetto di verifica in sede di istruttoria per l'iscrizione allo specifico albo da parte del Servizio Regionale competente presso il Dipartimento LAVORO e SOCIALE <http://www.regione.abruzzo.it/content/albo-regionale-fattorie-sociali> .